



COMUNE DI
CHIARAVALLE CENTRALE

DELIBERAZIONE N. 05
DATA 31/03/2026

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno 2026 il giorno 31 del mese di MARZO alle ore 10:00, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento.

All'inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

N.	COGNOME E NOME	Pres (si/no)	N.	COGNOME E NOME	Pres. (si/no)
1	DONATO DOMENICO SAVIO	Si	11	MAIDA VITO	Si
2	RIZZO ROSARIA GIUSEPPINA	Si	12	CARDAMONE CONCETTA	Si
3	CORRADO GIANFRANCO	Si	13	RAUTI GIUSEPPE	Si
4	DONATO LIBERATA	Si			
5	SANZO MARZIA	Si			
6	FOTI CLAUDIO	Si			
7	FERA GIULIANO	Si			
8	PILEGGI CESARE PATRIZIO	Si			
9	DE MASI ISABELLA	Si			
10	NERI EMANUELA	Si			

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 40 comma 5 D.lgs. 267/2000 il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario dell'Ente, Dott. Mario Guarnaccia, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il consigliere Rauti si collega in videochiamata. Il Sindaco invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il punto all'odg il Sindaco il quale preliminarmente dichiara che sul contenuto del Regolamento nei scorsi giorni è stato detto tutto, sia nell'assemblea pubblica che nell'incontro avuto con i commercialisti che operano sul territorio di Chiaravalle.

Elenca brevemente i punti salienti del Regolamento, sia per quanto concerne le modalità da seguire per la rottamazione delle cartelle ed accertamenti relativi ai ruoli trasmessi ad Agenzia delle Riscossione che a quelli affidati ad Area srl. Continua dicendo che il Regolamento prevede la

possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento agevolato e quindi di estinguere il proprio debito tributario senza applicazione di sanzioni ed interessi anche nel caso in cui non sia stato notificato nulla da parte del Comune.

Fa riferimento anche alla tempistica ed alla rateizzazione del debito dichiarando che il termine per la presentazione dell'istanza è fissato al 30 aprile 2026 e che la scadenza della prima rata è luglio 2026.

Interviene il consigliere Foti Claudio il quale dichiara e precisa che l'agevolazione della rottamazione riguarda i carichi tributari rientranti al 31.12.2023.

Interviene il consigliere Vito Maida il quale chiede al Segretario Comunale se conferma quanto detto nell'assemblea pubblica in merito alla qualificazione dell'affidamento del servizio di riscossione coattiva ad Area srl quale appalto di servizio e non concessione.

Il Segretario conferma la propria interpretazione evidenziando che la scriminante tra appalto di servizio e concessione del servizio è il rischio d'impresa che nell'appalto di servizio rimane in capo all'Ente che affida il servizio tant'è che ad esempio le spese vive sono a carico dell'Ente mentre nella diversa forma della concessione il rischio ricade sul concessionario. Riprende la parola il consigliere Vito Maida ribadendo che negli atti amministrativi si parla sempre di concessione e non di appalto di servizio e tal proposito invita il Segretario a dare lettura del Regolamento all'esame del Consiglio in cui si parla sempre di concessionario e della delibera consiliare con la quale il civico consesso ha deliberato l'affidamento in concessione e non in appalto, per cui anche sotto questo profilo l'affidamento ad Area srl sarebbe illegittimo. Il Segretario ribadisce che il nome iuris dato non incide sulla sostanza e che per qualificare un atto amministrativo occorre verificare il suo reale contenuto. Interviene il consigliere comunale Neri Emanuela il quale evidenzia che non intende votare favorevolmente un documento che richiama o comunque interferisce con un provvedimento viziato da illegittimità per come segnalato dagli altri consiglieri di minoranza.

Prende la parola il consigliere Rauti il quale dichiara di aver seguito con particolare attenzione quanto detto dagli altri rappresentanti della minoranza ed evidenzia che questa tematica si sarebbe dovuta affrontare in seno ad una conferenza dei capigruppo cercando di adottare un metodo condiviso quando si tratta di argomenti di tale portata generale.

Interviene il consigliere Cardamone Concetta il quale preannuncia astensione dalla votazione in quanto l'argomento meritava maggiore coinvolgimento della minoranza che non è stata ascoltata.

Interviene il Sindaco affermando che lui è stato sempre disponibile e che alla presenza del consigliere Rauti aveva invitato il consigliere Cardamone a discutere dell'argomento ma che la stessa non inteso aderire. Riprende la parola il consigliere Cardamone dicendo di aver inviato una comunicazione scritta per cui attendeva una risposta formale. Interviene nuovamente il Sindaco ribadendo che lui aveva invitato il consigliere comunale Cardamone ma che lo stesso non ha inteso affrontare l'argomento.

Prende la parola il consigliere Claudio Foti il quale legge il seguente documento di cui chiede allegazione integrale: *Colleghi Consiglieri, depositiamo agli atti questo documento, strutturato sui profili giuridici e tecnici che impediscono un voto favorevole al Regolamento nella sua forma attuale, e sulle ragioni per cui l'unica via percorribile è quella che propongo. Quello che oggi ci viene chiesto di approvare non è un atto neutro. Non è un passaggio tecnico. È una scelta che incide sulla legalità dell'azione amministrativa, sulla credibilità dell'Ente e sulla tutela concreta dei cittadini. Serve dunque chiarezza assoluta, senza ambiguità. PREMESSA: NESSUNA CONTRADDIZIONE, NESSUN OSTRUZIONISMO È necessario chiarire un punto che riguarda la posizione assunta fin dall'inizio di questa vicenda. Con diverse note scritte ho esortato l'Amministrazione a predisporre per tempo il regolamento della definizione agevolata, a pochi giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Ho chiesto con forza che si desse ai cittadini uno strumento utile. Lo richiedo ancora oggi. Ma è questo è il punto dirimente contestualmente a quella richiesta ho sempre posto due condizioni precise, chiare, inequivocabili: sospendere immediatamente tutte le procedure coattive in essere e procedere alla revoca del contratto con il*

soggetto attualmente operante. Queste richieste non sono state ascoltate. E oggi ci troviamo qui, con un regolamento che pretende di costruire una sanatoria sopra un impianto che resta viziato alla base. Siamo pienamente consapevoli dell'accusa che probabilmente ci verrà rivolta: che prima hanno sollecitato la predisposizione di questo regolamento e ora lo ostacolo. Rispondiamo a questa obiezione in anticipo, con precisione e senza ambiguità: non esiste alcuna contraddizione nella nostra posizione. Chiedere un atto giusto e rifiutarsi di approvarlo nelle condizioni sbagliate non è ostruzionismo. È responsabilità istituzionale. Un consigliere comunale che vota consapevolmente su un atto che incorpora e consolida un'illegitimità preesistente non sta servendo i cittadini che rappresenta. Sta coprendo chi ha sbagliato. Io non sono disponibile a farlo.

IL CUORE DELLA QUESTIONE: CONCESSIONE DI FUNZIONE PUBBLICA, NON APPALTO DI SERVIZI Il cuore della questione è uno solo: il soggetto che oggi opera nella riscossione coattiva per conto del Comune di Chiaravalle Centrale esercita poteri pubblici. E quando si esercitano poteri pubblici ingiunzioni, fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti non si è più davanti a un appalto di servizi. Si è davanti a una concessione di funzione pubblica.

II.1. La distinzione giuridica tra appalto e concessione Nell'appalto di servizi, il soggetto privato esegue una prestazione per conto della Pubblica Amministrazione, riceve un corrispettivo dall'Ente e non esercita alcun potere proprio nei confronti dei cittadini. Nella concessione di funzione pubblica, il soggetto privato esercita per delega dell'Ente funzioni pubbliche con poteri autoritativi diretti sui cittadini, assume il rischio operativo e si remunera attraverso i proventi dell'attività concessa. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ribadito che la qualificazione del rapporto deve fondarsi sulla sostanza e non sulla denominazione formale adottata dalle parti. La contraddizione che questa maggioranza non può spiegare. Il 19 marzo 2026, in un'assemblea pubblica convocata da questa stessa Amministrazione, è stato affermato con assoluta certezza davanti ai cittadini che l'affidamento ad Area Srl rientra nella fattispecie dell'appalto di servizi e che per questo la gara pubblica non era necessaria. Meno di dieci giorni dopo, gli stessi uffici hanno depositato in questo Consiglio il Regolamento che stiamo discutendo questa sera. In quel Regolamento, Area Srl viene chiamata "Concessionario". Viene qualificata come "Agente di Riscossione". Viene richiamato espressamente l'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997 la norma che disciplina i concessionari della riscossione, non i fornitori di servizi.

2 L'Amministrazione, con il proprio stesso atto ufficiale, ha qualificato il rapporto per ciò che è giuridicamente: una concessione. Ai cittadini è stata raccontata una cosa. Gli atti ufficiali ne attestano un'altra. Una delle due versioni è falsa. E questa Amministrazione deve rispondere, qui, in quest'aula, di quale sia quella vera perché da quella risposta dipende la legittimità di ogni atto emesso da Area Srl dal primo giorno del suo incarico fino a questa sera.

L'ESTENSIONE ILLEGITTIMA DELLE ATTIVITÀ: MODIFICA DEL CONTRATTO SENZA GARA Qui risiede il nodo giuridico più acuto di questa vicenda, quello che rende impossibile un voto favorevole senza una correzione radicale. Le nuove attività affidate per via regolamentare Il Regolamento demanda ad Area Srl una serie articolata di attività nuove rispetto al perimetro della riscossione coattiva ordinaria:

- predisposizione della modulistica per l'adesione alla definizione agevolata con le modalità che lo stesso Agente mette a disposizione sul proprio sito internet;
- istruttoria delle istanze presentate dai contribuenti;
- comunica al contribuente la somma da pagare e, in caso di richiesta del contribuente di rateizzazione, predisporre il relativo piano. (Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.);
- gestione delle opzioni di pagamento rateale;
- monitoraggio sullo stato dei pagamenti;
- ogni ulteriore attività connessa alla gestione dell'istituto della rottamazione. Il contratto originario non prevede queste attività Il contratto attualmente in essere non prevede in alcun modo l'attività di gestione della definizione agevolata. Non esiste una clausola, non esiste una previsione, non esiste un atto integrativo che legittimi il soggetto concessionario a svolgere questa funzione. Si configura una modifica contrattuale della concessione Tali prestazioni configurano un vero e proprio servizio aggiuntivo, connotato da contenuti tecnico amministrativi ulteriori e distinti rispetto alla mera riscossione coattiva. Se tali prestazioni non sono previste nel contratto di concessione originario e

non lo sono si realizza una modifica del rapporto contrattuale. Il regolamento non può derogare alla legge. In sintesi: si sta affidando per via regolamentare ciò che non si può affidare senza gara. Il Regolamento utilizza la propria forza normativa per operare un affidamento aggiuntivo che il Codice dei Contratti Pubblici non consente in questa forma. La criticità principale non risiede solo nell'illegittimità originaria della concessione, ma nel suo utilizzo come contenitore per affidare ulteriori attività non previste, attraverso uno strumento regolamentare che non può derogare alle norme imperative in materia di contratti pubblici. Questa sovrapposizione tra piano regolamentare e piano contrattuale rappresenta il nodo giuridico centrale dell'intera vicenda. La domanda è inevitabile: sulla base di quale titolo giuridico si vorrebbe attribuire al concessionario un'attività che il contratto non contempla? La legge finanziaria prevede l'istituto della rottamazione, certamente. Ma questa attività aggiuntiva, rispetto a quanto disciplinato dal contratto in essere, con quali fondi sarà coperta? Graverà sui cittadini o sul bilancio comunale? Su tutto questo non vi è volutamente alcuna traccia.

LE CRITICITÀ NEL MERITO DEL REGOLAMENTO Oltre ai vizi strutturali fin qui esposti, il Regolamento presenta criticità specifiche nel merito che aggravano il quadro complessivo. Due regimi di tolleranza diversi per lo stesso inadempimento. Il Regolamento applica termini di tolleranza diversi per il ritardo nel pagamento delle rate: cinque giorni nella Parte I (pag.5 art.4), dieci giorni (pag.12 art.2), nella Parte II BIS. Trattamenti diversi, nessuna motivazione. Questa disomogeneità crea una disparità di trattamento tra contribuenti in situazioni identiche, in violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del principio di ragionevolezza che deve informare l'azione amministrativa. Un regolamento che si propone come misura agevolativa non può introdurre discriminazioni irrazionali tra i propri destinatari. Il termine del 30 aprile: un'adesione di fatto impossibile. 3 La norma primaria comma 102 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) richiede un termine non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del Regolamento. Con la data di approvazione odierna, fine marzo 2026, il termine del 30 aprile 2026 non garantisce il rispetto di questo minimo temporale. Le conseguenze ricadono interamente sui cittadini: un termine compresso che di fatto esclude i contribuenti meno reattivi, quelli meno informati, quelli che necessitano di consulenza, quelli che devono reperire la documentazione. Una misura che si presenta come agevolativa e che, nei fatti, penalizza chi ha più bisogno di tempo. Assenza di clausola di salvaguardia per chi ha già pagato somme eccedenti. Nessuna disposizione tutela i contribuenti che, nelle more della riscossione ordinaria, hanno già versato somme superiori al dovuto: aggio dell'8% a fronte di un 6% deliberato dal Consiglio, spese forfettarie non previste, spese di notifica e spedizione di importo sproporzionato. Il Regolamento non prevede alcun meccanismo di conguaglio, compensazione o rimborso. Chi ha già subito il pregiudizio economico resta privo di tutela.

L'ASSENZA DI DATI: VOTARE ALLA CIECA È ABDICAZIONE ISTITUZIONALE Prima di entrare nel merito del voto, questo Consiglio deve prendere atto di un fatto elementare: non dispone delle informazioni necessarie per esprimere un voto responsabile. Nessuno di noi conosce: il numero dei fermi amministrativi iscritti da Area Srl sui cittadini di questo Comune; il numero delle ipoteche coattive iscritte; il numero dei pignoramenti attivi e delle procedure esecutive in corso; il totale delle somme incassate da Area Srl a oggi distinto per singole voci; le somme che i contribuenti hanno pagato in eccesso rispetto a quanto deliberato da questo Consiglio; la consistenza del contenzioso tributario pendente; gli importi prelevati dalla società con il sistema SDD (Sepa Direct Debit) l'ammontare degli incassi netti nelle casse comunali l'ammontare dei importi dovuti da riscuotere. Non è ostruzionismo pretendere questi dati prima di votare. È il minimo che un consigliere comunale deve esigere. L'art. 43 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) garantisce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Votare alla cieca su un atto che incide sulle finanze comunali e sui diritti dei contribuenti non è un atto di responsabilità: è un atto di abdicazione istituzionale.

L'OMISSIONE DEL REVISORE DEI CONTI Il Revisore dei Conti, nel proprio parere, non dedica alcun rilievo alla questione dell'affidamento ad Area Srl. Non menziona la contestazione in essere. Non valuta il rischio che il coinvolgimento di un concessionario operante su titolo viziato possa inficiare la regolarità del procedimento di definizione agevolata.

Non esamina il profilo della remunerazione per attività non contrattualizzate. Non segnala il potenziale danno erariale. Un organo di controllo che omette di esaminare il profilo più critico dell'atto su cui è chiamato a esprimersi non sta esercitando pienamente la propria funzione. Il coinvolgimento di un soggetto concessionario operante in base a un titolo contestato, e per attività non contrattualizzate, incide sulla trasparenza del procedimento di definizione agevolata e può determinare un aggravio indebito di costi o oneri accessori per i contribuenti. Il silenzio del Revisore su questi profili non sana il vizio: lo aggrava, perché priva il Consiglio di un elemento informativo essenziale per un voto consapevole. IL CONTESTO NORMATIVO: LA TRANSIZIONE VERSO AMCO A tutto quanto esposto si aggiunge un elemento di contesto decisivo. Siamo in una fase di transizione normativa. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto l'ingresso di un soggetto pubblico AMCO nella gestione della riscossione coattiva degli enti locali. È atteso un decreto attuativo che definirà criteri, costi e modalità operative del nuovo assetto. In altre parole: il sistema sta per cambiare. Perché consolidare una situazione già viziata proprio mentre lo Stato sta costruendo un nuovo modello? La risposta dovrebbe essere una sola: non si consolida, si governa la transizione. E la si governa riportando la gestione sotto il controllo diretto dell'Ente, in attesa che il nuovo quadro normativo entri a regime. LA PROPOSTA: LEGALITÀ, TRASPARENZA, TUTELA DEI CITTADINI Non mi limito alla critica. La mia posizione è costruttiva, e lo è sempre stata. Avanzo una proposta concreta che permette di approvare la rottamazione nell'interesse dei cittadini nel pieno rispetto della legge. Proposta principale: riprendere il controllo diretto 4 In presenza di un affidamento caratterizzato da evidenti profili di illegittimità, aggravata da una modifica contrattuale, l'Ente ha il dovere giuridico di interrompere ogni effetto che possa consolidarne la validità e di ripristinare il controllo diretto sull'esercizio della funzione pubblica. Pertanto, propongo formalmente: a) Che Area Srl restituisca al Comune tutta la documentazione relativa ai carichi affidati, e che il Comune riprenda il controllo diretto della gestione nella fase transitoria; b) Che venga eliminata dal Regolamento e da ogni atto conseguente qualsiasi previsione che consenta la gestione della procedura di rottamazione da parte del soggetto attualmente operante, in quanto investito da un incarico viziato; c) Che l'attività di gestione della definizione agevolata venga assunta direttamente dal Comune, attraverso i propri uffici, in esercizio pieno delle funzioni pubbliche attribuitegli dalla legge; Non è complicato. Richiede volontà politica e rispetto della legalità. Proposte subordinati in caso di approvazione Se il Consiglio decidesse comunque di procedere con l'approvazione del Regolamento nella seduta odierna ciò che reputo giuridicamente scorretto ma che rientra nelle prerogative della maggioranza proponiamo soluzioni migliorative a tutela dei cittadini: Proposta 1 Gestione diretta. L'istituto della definizione agevolata deve essere gestito direttamente dal Comune, senza il coinvolgimento del soggetto concessionario, mediante i propri uffici, il proprio personale senza ulteriore aggravio di spese per l'ente ed i cittadini contribuenti. Proposta 2 Chiarezza sugli importi a carico del cittadino. Deve essere specificato in maniera inequivocabile che il contribuente sarà gravato da due soli importi: (a) l'importo del capitale dovuto e (b) le spese di notifica documentate. Specificare nel regolamento che potenziali ulteriore voce di spesa deve essere esclusa: nessun aggio, nessuna spesa forfettaria, nessun interesse né generico, né legale, né moratorio in capo al contribuente che aderisce e rispetta il piano di pagamento. Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire la gestione con il soggetto concessionario, l'aggio deve essere integralmente azzerato a carico del contribuente. Proposta 3 Proroga del termine di adesione. La data di scadenza entro cui il contribuente deve inoltrare l'istanza di adesione deve essere posticipata almeno al 30 giugno 2026, al fine di garantire il rispetto del termine minimo di sessanta giorni previsto dalla norma primaria e di consentire ai cittadini un'adesione reale, informata e ponderata, senza compressioni e senza penalizzazioni. Opportuno prevedere un percorso di accompagnamento per il contribuente e predisposizione di opuscoli informativi intuitivi, manifesti, insomma un'azione diretta di pubblicità. Proposta 4 Uniformità dei termini di tolleranza. I termini di tolleranza per il ritardo nel pagamento delle rate devono essere uniformati a trenta giorni per tutte le parti del Regolamento, eliminando la disparità di trattamento attualmente presente. Proposta 5 Importo e modalità di pagamento. Per

importi minori di 500 euro rateizzazione massimo 10 mensilità. Per importi minori di 500 euro unica soluzione entro il 31 dicembre 2026 Per importi superiori a euro 500,00, il pagamento può avvenire in forma rateale, fino ad un massimo di 54 rate mensili, di pari importo, ciascuna non inferiore a euro 30,00. Per importi superiori a 500 euro unica soluzione entro il 31 dicembre 2026

Proposta 6 Clausola di salvaguardia. Dovrebbe essere introdotta una clausola che preveda il conguaglio o la compensazione a favore dei contribuenti che hanno già versato somme eccedenti il dovuto (aggio superiore al deliberato, spese forfettarie non previste, eventuali maggiorazioni non giustificate), con possibilità di imputare il credito a compensazione delle somme dovute nell'ambito del ravvedimento agevolato o altre tipologie compensative. L'ESPOSTO AGLI ORGANI DI CONTROLLO E LE RESPONSABILITÀ È stato trasmesso in ragione del perdurante silenzio dell'Amministrazione comunale formale esposto agli organi di controllo, inclusa la Guardia di Finanza. Il fascicolo di questa vicenda è aperto, come dichiarato in pubblica assemblea dal responsabile del settore finanziario del Comune. Il documento che deposito questa sera sarà integrato con ulteriori elementi, affinché nessun atto di questa gestione possa continuare a navigare in acque torbide. 5 È dunque evidente che approvare oggi un atto che rafforza il ruolo di un soggetto investito da un incarico illegittimo significa esporsi consapevolmente a responsabilità: amministrativa, contabile e nei casi più gravi personale, per concorso nel consolidamento di un affidamento viziato. DICHIARAZIONE DI VOTO Comprendo che questa maggioranza andrà avanti. È il metodo consolidato: procedere, votare, approvare. Ma questa volta le conseguenze di quel metodo potrebbero essere più pesanti del solito, e chi vota sì questa sera ne porta la responsabilità piena. Approvare questo Regolamento senza le correzioni che propongo significa una cosa precisa: avallare l'illegittimità dell'affidamento, legittimare retroattivamente atti potenzialmente nulli, estendere per via regolamentare i compiti di un soggetto privo di titolo legittimo, esporre i cittadini a oneri indeterminati e incontrollati. Io non posso avallarlo. Non posso assumermi la responsabilità di legittimare ciò che è oggetto di contestazione formale presso gli organi di controllo. Non posso votare un atto che consolida una violazione. Non posso votare un documento lacunoso, contraddittorio e che introduce disparità di trattamento tra i cittadini. Perché il ruolo di un consigliere comunale non è coprire. È controllare. Non è assecondare. È garantire legalità. Le istituzioni appartengono ai cittadini. E non si gestiscono come se si fosse a casa propria. Chiaravalle Centrale, 31 marzo 2026 I Consiglieri Comunali Claudio Foti Vito Maida.

Interviene il Sindaco evidenziando che alcune proposte di modifica del regolamento le condivide e che erano state oggetto di valutazione in sede di predisposizione del Regolamento unitamente agli uffici comunali. In particolare l'importo da versare in unica soluzione attualmente fissato in euro 500,00 può benissimo essere ridotto ad euro 250,00, mentre non può essere accolta la proposta di rivedere la tempistica perché, da un esame della normativa, i termini dettati dal legislatore sono perentori. Inoltre all'art. 4 comma due il termine di giorni 5 può essere modificato in 15 giorni (pag. 5 del Regolamento) ed all'art. 2 comma 3 della PARTE II bis il termine previsto di 12 giorni può essere modificato in 30 giorni.

Terminata la discussione l'argomento viene sottoposto alla votazione.

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;

- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile

esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;

- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali consegnati ai Concessionari della riscossione nei periodi in appreso indicati:

- Agenzia delle Entrate ruoli resi esecutivi consegnati alla data del 31.12.2023;
- Area s.r.l ruoli resi esecutivi consegnati alla data del 31.12.2025

Che trattasi di accertamenti divenuti esecutivi corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Esaminata l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- o Oggetto del regolamento
- o Oggetto della definizione agevolata
- o Procedura per la definizione agevolata
- o Effetti della dichiarazione
- o Versamento degli importi dovuti
- o Perfezionamento della definizione agevolata
- o Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- o Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 divenuti esecutivi e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Che la definizione riguarda i ruoli presi in carico dai sottoelencati Concessionari della riscossione:

- Agenzia delle Entrate ruoli resi esecutivi consegnati alla data del 31.12.2023;
- Area s.r.l ruoli resi esecutivi consegnati alla data del 31.12.2025 per come previsto nel Regolamento che fa parte integrante del presente atto.

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini

statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione:

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile Settore Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti: favorevoli n. 8 (otto) contrari: n. 4 (quattro) Foti, Maida, Neri e Rauti,), astenuti n. 1 (Cardamone)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Chiaravalle Centrale;
5. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Agenzia delle Entrate – Riscossione sede Provinciale di Catanzaro;
 - Area s.r.l con sede Mondovì Provincia di Torino Via Torino 10/B;
6. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
7. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avente il medesimo esito, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

CITTÀ DI CHIARAVALLE CENTRALE
Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E
DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA
LEGGE 199 DEL 30/12/2025.**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ___ del __/__/2026)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	6
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	6
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	6
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	7
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	8
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	8
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	8
Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	8
Articolo 4 – Importi dovuti.....	9
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione.....	10
Articolo 6 – Diniego della definizione.....	10
Articolo 7 – Sospensione del processo.....	11
Articolo 8 – Entrata in vigore.....	11
PARTE II BIS – DEFINIZIONE AGEVOLATA RISCOSSIONE COATTIVA (AREA S.R.L).....	12
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	11
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	12
Articolo 3 – Conciliazione agevolata.....	12
Articolo 4 – Entrata in vigore.....	13
Articolo 5 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	13
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI.....	13
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	14
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	14
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	14
Articolo 4 – Entrata in vigore.....	14
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI.....	15
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	15
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	15
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	15

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	16
PARTE V – RAVVEDIMENTO AGEVOLATO.....	17
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	17
Articolo 2 – Oggetto del ravvedimento agevolato	17
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione al ravvedimento agevolato.....	17
Articolo 4 – Effetti del ravvedimento agevolato.....	18
Articolo 5 – Entrata in vigore	18

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il **30/04/2026** comunica nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Concessionario mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Concessionario entro venti giorni dalla comunicazione delle pendenze al debitore notifica ai debitori

che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31/07/2026**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 54 rate, con rata minima di 100,00 euro, con scadenza della prima rata al **31/07/2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 (trenta) di ciascun mese a decorrere dal mese di agosto 2026;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, oltre gli interessi previsti.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, **superiore a 15** giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma

2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli

obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 185, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Chiaravalle Centrale, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, e /o *altre entrate tributarie o patrimoniali*;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria o ordinaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30/04/2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Concessionario e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani, o altre possibilità rese possibili dall'utilizzo di tecnologie digitali, come applicazioni accessibili dal sito internet istituzionale dell'ente, che comunque offrano garanzie in tema di tutela della privacy.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 31/07/2026.

2. Se l'importo dovuto è superiore a **250,00 euro** è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate mensili di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 31/07/2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31/07/2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II BIS -DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA (AREA SRL)

1. Oggetto del Regolamento

I debiti risultanti da atti affidati in carico ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, (ad esclusione di quelli affidati ad Agenzia Entrate Riscossione) possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, con esclusione di sanzioni ed interessi.

Oggetto della definizione agevolata - Carichi affidati ad Area Riscossioni Srl sono:

Anno trasmissione ruoli	Tributo/Proventi	Annualità
Anno 2024 (primo lotto)	Servizio idrico integrato	2010-2011-2012-2013-2014-2016-2017;
Anno 2024 (secondo lotto)	Servizio idrico integrato	2018 – 2019 – 2020 – 2021;
Anno 2024 (terzo lotto)	Servizio idrico integrato	2022;
Anno 2024 (primo lotto)	Tari	2018 – 2019 – 2020;
Anno 2024 (secondo lotto)	Tari	2021 – 2022 – 2023;
Anno 2025 (lotto unico)	Imu	2017 - 2018 – 2019;

Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore manifesta all'Agente di Riscossione (Area Srl) la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata, in conformità alla modulistica e con le modalità che lo stesso Agente mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. L'Agente di Riscossione comunica al contribuente la somma da pagare e, in caso di richiesta del contribuente di rateizzazione, predispone il relativo piano. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a **trenta giorni** rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 3. Definizione agevolata degli importi già oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente di riscossione, le somme dovute relativamente agli atti di cui all'art.1.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme residue da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. L'Agente di Riscossione comunica al contribuente il debito residuo da versare in unica rata o, in caso di dilazione, la prosecuzione del vigente piano di rateizzazione, con esclusione sulle rate residue delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi.

a) versamento unico: entro il **31/07/2026**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 54 rate, con rata minima di 100,00 euro, con scadenza della prima rata al **31/07/2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 (trenta) di ciascun mese a decorrere dal mese di agosto 2026;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, oltre gli interessi previsti.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Concessionario Area Srl relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il **30/04/2026**, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omissi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali *e/o alle entrate patrimoniali*, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48 -*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31/07/2026, oppure con il versamento di un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31/07/2026. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali;

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in

cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE V - RAVVEDIMENTO AGEVOLATO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU, e le altre entrate patrimoniali.

Articolo 2 – Oggetto del ravvedimento agevolato: Imu – Tari – Servizio Idrico;

1. Oggetto del ravvedimento agevolato sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo/entrata patrimoniale dovuto non consegnati agli Agenti della Riscossione (Amco/Mef);

Tributo/Proventi ----- Annualità -----

Servizio idrico integrato: 2023 – 2024;

Imu 2021 - 2022 – 2023 – 2024 - 2025;

Tari 2024 – 2025;

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione al ravvedimento agevolato

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune di Chiaravalle Centrale , la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30/04/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa con allegato versamento tramite modello F24 relativo alla prima rata con le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31/07/2026 per importi inferiori a **250,00 euro**;
- b) ovvero, nel caso di importi superiori ad **euro 250,00**, versamento nel numero massimo di 54 rate mensili, con un minimo di **100,00 a rata**, con scadenza prima rata al 31/07/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno 30 (trenta) di ogni mese;
- c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

Articolo 4 – Effetti del ravvedimento agevolato

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione del ravvedimento non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

(Provincia di Catanzaro)

Via Salita Castello snc – Tel. 0967/91031 – Fax 0967/92211

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30.12.2025 n. 199. Approvazione regolamento.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Rag. Vincenzo IOZZO responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestando la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Chiaravalle Centrale 19.03.2026



Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Vincenzo IOZZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Vincenzo IOZZO Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000 Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile.
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Chiaravalle Centrale 19.03.2026



Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Vincenzo IOZZO

IL PRESIDENTE
(Domenico Savio Donato)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Mario Guarnaccia)

PUBBLICAZIONE N. 3502

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line il giorno 02/04/2026 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Dalla Res. Municipale, 02/04/2026
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2026

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale, 02/04/2026



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Mario Guarnaccia)